

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: **Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con legge regionale n. 35/2016, art. 10 – annualità 2023 – 2024.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Contrasto al Disagio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nonché il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della Legge Regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Contrasto al Disagio;

CONSIDERATO il "Visto" del dirigente della Direzione Politiche Sociali;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. Di APPROVARE, per le annualità 2023 e 2024, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà ai sensi della legge regionale n. 35/2016, art. 10, finalizzato al sostegno della compartecipazione a carico dei Comuni nel pagamento delle spese di ricovero



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

relative alle strutture preposte alla tutela della salute mentale e disabilità di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento fa carico ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2023/2025:

Annualità	Capitolo	Importo	Disponibilità
2023	2120210159	€ 395.359,13	già attestata con DGR 1703/23 per lo stesso capitolo;
2023	2120210086	€ 73.553,42	- da attestare ex novo per € 73.553,42 come da variazione compensativa di cui alla DGR n.1750/2023.
2023	2120210087	€ 31.087,45	- da attestare ex novo per € 31.087,45 come da variazione compensativa di cui alla DGR n.1750/2023.
Totale anno 2023		€ 500.000,00	
2024	2120210159	€ 2.500.000,00	già attestata con DGR 1703/23 per € 2.500.000,00 per lo stesso capitolo

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 328/00: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- Regolamento regionale 1/2004 e s.m.i.
- Legge regionale 20/2000: "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private". - DCR 2200/2000 e s.m.i.: "L.R. 20/2000, art. 6 -determinazione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dei requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie".

- DGR 1889/2001: "Manuale di accreditamento".
- DPCM 14.02.2001: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie".
- Legge regionale 13/2003: "Riorganizzazione del servizio sanitario regionale".
- DCR 1011/2013: "Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semi residenzialità delle aree sanitarie extra ospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale".
- DCR 1195/2013: "Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29.11.2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza) per l'accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale".
- DCR 1260/2013: "Modello assistenziale integrato per la residenzialità delle aree sanitarie extra ospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani, disabili e salute mentale -istituzione tavolo di confronto".
- DPCM 159/2013: "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE".
- DCR 1331/2014: "Accordo tariffe assistenza residenziale e semi residenziale tra Regione Marche ed enti gestori -modifica della DCR 10 11/20 13".
- Legge regionale 35/2016: "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge stabilità 2017) -art. 10 istituzione del Fondo regionale straordinario di stabilità";
- DPCM 12 gennaio 2017 recante: " Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ~ di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- Mozione n. 228 del 10 marzo 2017, approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 66 in data 23 maggio 2017, recante: "Azioni positive sulla salute mentale nelle Marche".
- Decreto Interministeriale n. 138 in data 13.04.2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui sono stati approvati:
a) il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSD) ISEE; b) le relative istruzioni per la compilazione
- DGR 1065/2018: "Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art.10".
- DGR 1115/18: "Servizi integrati delle aree: sanitarie extra-ospedaliere, socio-sanitarie, sociali: istituzione di tavolo permanente di consultazione con gli Enti gestori; cronoprogramma interventi; prime disposizioni operative".
- DGR 1723/18: "Disposizioni integrative alla OCR 1065/18 recante: "Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà istituito con Legge Regionale n. 35/2016, art. 10".
- DGR 417/2020 "Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà istituito con legge regionale n. 35/2016, art. 10 -Modifica della DGR 1065/2018 così come integrata con DGR 1723/2018 -Sostituzione Allegato A)";
- DGR 1677 del 30/12/2021 "Articoli 4 comma 3 lettera c), 11 comma 2 lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di direzione dei Settori";



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- L.R. 31/2022: "Disposizioni per la formazione del bilancio 2023/2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023)";
- L.R. 32/2022: "Bilancio di previsione 2023/2025";
- DGR n. 1865 del 30/12/2022 "Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione 2023 - 2025" approvata nella seduta dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 28 dicembre 2022. Documento Tecnico di Accompagnamento del triennio 2023- 2025";
- DGR n. 1866 del 30/12/2022 "Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione 2023 - 2025" approvata nella seduta dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 28 dicembre 2022. Bilancio finanziario gestionale 2023- 2025;
- LR 16/2023 concernente: "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative";
- DGR n.1703 del 20/11/2023: "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con legge regionale n. 35/2016, art. 10 – annualità 2023 – 2024";
- DGR n.1750 dl 27/11/2023 recante: "Art. 11, L.R. 30 dicembre 2022, n. 32 - Art. 51, D. Lgs.118/2011 – Variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2023 - 2025. Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2023 – 2025".

Motivazione

Con Legge regionale 35/2016 è stato istituito, all' art. 10, il Fondo regionale straordinario di solidarietà per gli anni 2018 e 2019 e 2020 da destinare agli Enti locali che si sostituiscono agli utenti, inseriti in una delle strutture di cui alla Legge regionale 21/2016, parzialmente o totalmente incapienti in base all'indicatore ISEE di cui al DPCM 159/2013. Il fondo viene trasferito agli Ambiti Territoriali Sociali sulla base di criteri e modalità decisi dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale, in attuazione della Legge regionale 35/2016, con DGR 1065/2018 ha approvato i criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà.

Con successiva DGR 1723/2018 è stato integrato l'allegato "A" della DGR 1065/2018, precisando sia la tipologia di alcune strutture da considerare sia i criteri per l'utilizzazione delle eventuali economie delle risorse a bilancio.

Con l'intesa del 17.12.2018 tra la Regione Marche e le 00.SS. Cgil, Cisl e Uil in merito ai processi d'implementazione del fondo di solidarietà, si è stabilito, in via sperimentale, di includere tra i destinatari anche l'area della disabilità.

Considerato che la DGR 1065/2018 e successiva DGR 1723/2018 non contemplavano tra i destinatari dell'intervento Fondo di solidarietà le tipologie di strutture per disabili previste dalla DGR 1331/2014, alla luce dell'accordo del 17/12/2018 tra Regione Marche e 00.SS e considerato l'incremento del Fondo di solidarietà avvenuto con LR n.41/2019, si è ritenuto opportuno destinare il Fondo di solidarietà anche a favore delle strutture per disabili per sostenere le spese di compartecipazione relative alle rette di ricovero a carico degli Utenti/Comuni.

Precisato che le strutture per le quali si può beneficiare del contributo regionale riguardano,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

come in passato, le tipologie di strutture per la salute mentale e la disabilità (DGR 1331/2014, Allegato C) di seguito indicate:

Per la salute mentale:

- Comunità protetta h24 -livello assistenziale codice SRP3.1.1;
- Comunità protetta h24 -livello assistenziale codice SRP 3.1.2;
- Comunità protetta h12 -livello assistenziale codice SRP3.2;
- Gruppo appartamento -livello assistenziale codice SRP3.3;
- Nuclei dedicati a persone con disturbi mentali all'interno di altre tipologie di strutture, in relazione ai quali è previsto l'impiego di risorse professionali e finanziarie sanitarie, come da relative convenzioni o accordi intercorsi tra i servizi territoriali sanitari e sociali.
- Comunità per persone con disturbi mentali (CADM) limitatamente agli interventi per i quali viene appositamente previsto l'impiego di risorse professionali e finanziarie sanitarie, come da relative convenzioni o accordi intercorsi tra i servizi territoriali sanitari e sociali.

Per la disabilità:

- RSA Accoglienza Disabili - livello assistenziale codice RD3
- Comunità Socio-Educative Riabilitative - livello assistenziale codice RD3
- Residenze Protette per disabili - livello assistenziale codice RD3
- Comunità Alloggio per Disabili - livello assistenziale codice RD4

Tenuto conto che la fase sperimentale 2017 – 2021 ha prodotto i seguenti risultati di contributi concessi:

per la salute mentale:

Anno	N° ATS (su 23 tot)	N° Comuni	N° Interventi ammessi
2017	19	36	111 su 156
2018	21	48	157 su 177
2019	22	52	185 su 194
2020	21	59	216 su 226
2021	21	61	222 su 233

per la disabilità:

Anno	N° ATS (su 23 tot)	N° Comuni	N° Interventi ammessi
2019	18	56	202 su 233
2020	18	62	212 su 227
2021	19	64	211 su 214

Ad oggi, secondo quanto previsto dalla DGR 417/2020, sono stati liquidati nell'annualità 2022 i contributi del Fondo di solidarietà realizzati al 31/12/2021.

Con LR 16/2023 "Assestamento di bilancio 2023-2025 e modifiche normative" sono state



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

stanziare dalla Regione Marche, per l'intervento Fondo di solidarietà, € 500.000,00 per l'anno 2023 ed € 2.500.000,00 per l'anno 2024.

Le risorse da destinare a tale intervento afferiscono al bilancio di previsione 2023/2025, come disposto con L.R. 16/2023, come di seguito riportato:

Annualità	Capitolo	Importo	Disponibilità
2023	2120210159	€ 395.359,13	già attestata con DGR 1703/23 per lo stesso capitolo;
2023	2120210086	€ 73.553,42	- da attestare ex novo per € 73.553,42 come da variazione compensativa di cui alla DGR n.1750/2023.
2023	2120210087	€ 31.087,45	- da attestare ex novo per € 31.087,45 come da variazione compensativa di cui alla DGR n.1750/2023.
Totale anno 2023		€ 500.000,00	
2024	2120210159	€ 2.500.000,00	già attestata con DGR 1703/23 per € 2.500.000,00 per lo stesso capitolo

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Con la presente deliberazione si approvano i criteri di riparto e utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con legge regionale n. 35/2016, art. 10, sia per l'area della salute mentale che per quella della disabilità – annualità 2023 e 2024, di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Con DGR n.1703 del 20/11/2023 è stato richiesto parere al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) sullo schema di deliberazione concernente: "Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con legge regionale n. 35/2016, art. 10 – annualità 2023 – 2024".

Con DGR n. 1750 del 27/11/2023, sono state apportate al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2023-2025 le variazioni compensative relative al Fondo di solidarietà richieste con nota ID n. 31413541 del 21/11/2023 che ha rettificato la nota ID n.31347552 del 14/11/2023 del 13/09/2023.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso in data 30/11/2023 il proprio parere favorevole n. 72/2023, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della Legge regionale n. 4/2007, in quanto trattasi di risorse da trasferire ad ente locale capofila di Ambito Territoriale Sociale.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'Art. 47 D.P.R.445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'Art.6 bis della L. 241/1990 e degli Artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra si propone di approvare per le annualità 2023 e 2024 i criteri e le



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà istituito con legge regionale n. 35/2016, art. 10 di cui all'allegato A, "*Criteria di riparto e modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà ai sensi della legge regionale n. 35/2016, art. 10 finalizzato al sostegno della partecipazione a carico dei Comuni nel pagamento delle spese di ricovero strutture preposte alla tutela della salute mentale e disabilità*".

Il Responsabile del procedimento
Claudia Paci

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRASTO AL DISAGIO

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente del Settore
Claudia Paci

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

La sottoscritta, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Contrasto al Disagio, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il Dirigente della Direzione
Maria Elena Tartari

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Direttore del Dipartimento
Mauro Terzoni

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI



Allegato "A"

Criteri di riparto e modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà ai sensi della legge regionale n. 35/2016, art. 10 finalizzato al sostegno della compartecipazione a carico dei Comuni nel pagamento delle spese di ricovero strutture preposte alla tutela della salute mentale e disabilità.

Definizione di Fondo di solidarietà

Il "Fondo di solidarietà, istituito con Legge regionale 35/2016, all' art. 10 è destinato a parziale o totale copertura delle spese di compartecipazione a carico degli utenti/Comuni in riferimento alle rette per il ricovero nelle strutture di cui alla Legge regionale 21/2016. Le somme disponibili nel bilancio di previsione 2023 -2024 vengono impiegate per il rimborso delle spese sostenute per il ricovero nelle strutture di cui alla Legge regionale 21/2016, finalizzate alla tutela della salute mentale e della disabilità, come specificato nel paragrafo: "Beneficiari del fondo di solidarietà".

Utilizzazione del Fondo di solidarietà

Le risorse disponibili a bilancio vengono ripartite per annualità, come segue:

- fondi annualità 2023 pari ad € 500.000,00: a copertura parziale o totale delle spese ammissibili relative a servizi erogati nell' anno 2022 e rendicontati nell' annualità 2024;
- fondi annualità 2024 pari ad € 2.500.000,00: a copertura parziale o totale delle spese ammissibili relative a servizi erogati nell'anno 2022 e rendicontati nell'annualità 2024.

Eventuali risorse annualità 2024 che non saranno impiegate per gli interventi dell'annualità 2022 verranno destinate per gli interventi annualità 2023.

Le predette risorse vengono trasferite agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali i quali le utilizzano per il pagamento della "quota sociale" delle tariffe stabilite con DGR 1331/2014 e s.m.i.

La ripartizione del Fondo di solidarietà viene effettuata secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo: "Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà".

Beneficiari del Fondo di solidarietà

I beneficiari del contributo regionale sono i Comuni, in relazione alla "quota sociale" a carico degli stessi per il pagamento della retta nelle seguenti tipologie di strutture:

per la salute mentale:

Nell'ambito delle strutture per le quali si può beneficiare del contributo regionale vanno considerate le seguenti tipologie di strutture per la salute mentale (DGR 1331/2014):

- Comunità protetta h24 livello assistenziale codice SRP3.1.1;
- Comunità protetta h24 livello assistenziale codice SRP3.1.2;
- Comunità protetta h12 livello assistenziale codice SRP3.2;

- Gruppo appartamento livello assistenziale codice SRP3.3;
- *Nuclei dedicati a persone con disturbi mentali all'interno di altre tipologie di strutture*, in relazione ai quali è previsto l'impiego di risorse professionali e finanziarie sanitarie, come da relative convenzioni o accordi intercorsi tra i servizi territoriali sanitari e sociali.
- **Comunità per persone con disturbi mentali (CADM)** limitatamente agli interventi per i quali viene appositamente previsto l'impiego di risorse professionali e finanziarie sanitarie, come da relative convenzioni o accordi intercorsi tra i servizi territoriali sanitari e sociali.

Per la quantificazione della quota sociale degli ultimi due gruppi si farà riferimento come tetto di spesa alla quota sociale dei "gruppi appartamento SRP3.3", così come determinata dalla DGR 1331/2014.

per la disabilità:

Nell'ambito delle strutture per le quali si può beneficiare del contributo regionale vanno considerate le seguenti tipologie di strutture per la disabilità (DGR 1331/2014):

- | | |
|--|------------------------------------|
| - RSA Accoglienza Disabili | - livello assistenziale codice RD3 |
| - Comunità Socio-Educative Riabilitative | - livello assistenziale codice RD3 |
| - Residenze Protette per disabili | - livello assistenziale codice RD3 |
| - Comunità Alloggio per Disabili | - livello assistenziale codice RD4 |

Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà.

L'accesso al fondo è riservato unicamente ai Comuni in riferimento alle strutture di cui sopra, nella misura necessaria a coprire totalmente o parzialmente la quota di compartecipazione a carico dei Comuni determinatasi a seguito della applicazione delle DD.GG.RR. n. 1195/2013 e 1331/2014 e applicando la formula di calcolo della percentuale di compartecipazione di cui sotto.

Per l'attribuzione del Fondo di solidarietà verrà applicando il metodo dell'"interpolazione lineare" con ponderazione delle "soglie di entrata e di uscita", che consente una contribuzione proporzionale al reddito dell'utente superando la logica delle fasce e della indifferenziazione all'interno di esse. Con questo metodo sarà garantita la percentuale massima di contribuzione per ISEE minori o uguali ad € 2.850,00, diminuendo con andamento lineare la percentuale, sino a non riconoscere alcun contributo quando l'ISEE utente è pari o superiore ad € 11.500,00.

Il calcolo del contributo spettante viene effettuato per tutto il territorio regionale come segue:

Per valori ISEE uguali o maggiori ad € 0.00 e minori o uguali ad € 2.850,00, la quota sociale della retta, così come stabilita dalla DGR 1331/2014, viene considerata interamente a carico del Comune, al quale viene liquidato il contributo di cui al "Fondo di solidarietà".

Per valori ISEE maggiori ad € 2.850,00 ed inferiori o uguali ad € 11.500,00, per la determinazione della quota a carico del Comune e della quota a carico dell'utente si applicano le seguenti formule:

1° Step -Calcolo della "Quota sociale" a carico del Comune "A" per interventi su utente "a" (QAa):

$QAa = (\text{Spesa annua non coperta dal SSN ai sensi della DGR 1331/14 del Comune "A" su Utente "a"}) \times (1 - \text{ISEE}^a / 11.500,00)$

(Tale calcolo viene effettuato per tutti i Comuni interessati e relativi Utenti).

2° Step -Calcolo del contributo regionale da erogare sulla "Quota sociale" a carico del Comune "A" per interventi su Utente "a" (CrAa):

$CrAa = QAa \times (\text{Budget regionale complessivo disponibile} / \text{Somatoria di tutte le quote sociali a carico dei Comuni})$

(Non si procede al 2° Step qualora il budget regionale complessivamente disponibile sia maggiore o uguale alla sommatoria di tutte le quote sociali a carico dei Comuni)

Il contributo non viene erogato qualora il suo importo sia inferiore alla soglia di € 100,00. Le somme che si rendessero in tal modo disponibili verranno ridistribuite proporzionalmente ad integrazione delle quote spettanti agli aventi diritto.

Per valori ISEE superiori ad € 11.500,00. non viene assegnato alcun contributo.

Obbligo dell'indicatore ISEE per l'accesso al Fondo di solidarietà.

La determinazione della "quota parte" a carico del Comune (in presenza di Utenti parzialmente o totalmente incapienti), viene effettuata sulla base dell'attestazione ISEE con riferimento al calcolo del reddito sulla base del DPCM 159/2013 emanato in attuazione dei criteri indicati dall'art. 5 del D.L. 6 dicembre 2011, coordinato con la Legge di conversione del 22 dicembre 2011 n. 214 e sulla base del Decreto Interministeriale n. 138 in data 13.04.2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e s.m.i.

La determinazione e l'applicazione dell'indicatore di cui alla normativa sopra riportata ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce "livello essenziale" per cui l'utilizzo del calcolo ISEE per l'accesso al contributo di cui trattasi è obbligatorio e il mancato utilizzo dello stesso costituisce motivo di esclusione dal beneficio.

Gli importi di compartecipazione sono calcolati sulla base delle rette approvate con DGR 1331/2014 e delle quote di compartecipazione (quota sociale) previste per le tipologie di strutture di cui sopra.

In via transitoria, anche per gli interventi delle annualità 2022 e 2023, qualora il Comune non abbia ancora provveduto all' approvazione/applicazione del proprio regolamento per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate (ISEE), ma abbia tuttavia provveduto al pagamento della retta lo stesso verrà comunque ammesso a finanziamento, ferma restando la trasmissione alla Regione del Rendiconto con l'indicazione delle attestazioni ISEE degli

Utenti per la effettuazione, da parte della stessa, del calcolo della quota sociale a carico del Comune, ossia per la determinazione della quota parte ammissibile a contributo sulla base dei criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà di cui al precedente paragrafo.

Nell'ipotesi in cui il pagamento della "quota sociale" a carico del Comune sia stato effettuato unicamente dal soggetto utente in assenza di regolamento comunale che preveda l'obbligatorietà dell'utilizzazione dell'ISEE, non viene erogato alcun contributo, salvo l'adozione di detto regolamento ed il conseguente pagamento di quanto dovuto all'utente dal Comune entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo, come stabilito con successivo atto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio.

Nell'ipotesi in cui sia il Comune che l'utente abbiano partecipato al pagamento della "quota sociale" della retta a carico del Comune, si provvederà ad assegnare il contributo di cui trattasi al Comune sulla base dell'importo di detta "quota sociale", fatto salvo il rimborso da parte del Comune di quanto dovuto all'utente.

Nell'ipotesi infine in cui alla data di adozione del presente atto non abbia ancora avuto luogo il pagamento di quanto dovuto alla struttura dal Comune per l'annualità 2022, la richiesta di contributo potrà essere presentata solo nel caso in cui il Comune - in base a quanto previsto nel proprio regolamento che preveda l'obbligatorietà dell'utilizzazione dell'ISEE - procederà al pagamento della quota sociale della retta o di parte di essa, entro e non oltre la data prevista per la presentazione delle richieste di contributo, come stabilito con successivo atto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio. In tal caso il contributo verrà assegnato al Comune proporzionalmente alla parte della "quota sociale" dallo stesso versata ed a suo carico in base ai criteri stabiliti nel precedente paragrafo: "Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà".

Procedure per la gestione e liquidazione del Fondo di solidarietà.

La gestione del "Fondo" è affidata al Settore Contrasto al Disagio della Regione, che, dopo aver effettuato l'atto di riparto, trasferisce quanto spettante a ciascun ATS per la successiva liquidazione ai beneficiari finali.

I tempi e le modalità di presentazione e di trasmissione delle domande presentate dai Comuni alla Regione per il tramite degli Ambiti Territoriali Sociali, verranno stabilite con successivo provvedimento del dirigente del Settore Contrasto al Disagio.

Prestazioni fuori Regione.

Nel caso di prestazioni effettuate fuori Regione, si stabilisce la compartecipazione al pagamento della "quota sociale" nel limite massimo delle tariffe previste dalla normativa vigente nella Regione Marche.

In tali casi il comune *deve* produrre, in sede di presentazione della domanda:

- a) la documentazione attestante l'autorizzazione e l'accreditamento della struttura ubicata fuori Regione;
- b) l'autorizzazione all'ingresso nella struttura in questione, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.

Gestione assenze.

Ricoveri ospedalieri ed altre assenze temporanee.

Per la determinazione della "quota sociale" a carico dell'Utente/Comune, si rinvia a quanto contenuto nelle convenzioni stipulare con i Servizi sanitari.

Verifiche e controlli

La Regione esegue controlli a campione sulle rendicontazioni presentate dagli Ambiti Territoriali Sociali, dai Comuni e verifica la corretta e trasparente applicazione di quanto contenuto nei presenti criteri.

Criteri per l'utilizzazione delle eventuali economie delle risorse a bilancio

Qualora, al termine dell'istruttoria amministrativa relativa alle domande di accesso ai benefici di cui al "Fondo di solidarietà" presentate dagli Ambiti Territoriali Sociali dovessero realizzarsi delle economie di spesa rispetto alla somma complessiva disponibile, dette risorse verranno impegnate e ripartite tra gli Ambiti Territoriali Sociali del territorio regionale in misura direttamente proporzionale all'importo della spesa ammessa a contributo per gli interventi rendicontati nell'annualità precedente, nel limite delle risorse disponibili a bilancio.

Dette risorse costituiranno un anticipo per la erogazione dei contributi riferiti agli interventi realizzati nell'annualità successiva.

Ciascun ATS a cui verranno trasferite le risorse provvederà alla loro gestione per la successiva liquidazione ai beneficiari finali.

Con decreto del dirigente del Settore Contrasto al Disagio verranno stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande da parte dei Comuni agli ATS di competenza per l'accesso ai benefici riferiti agli interventi realizzati nell'annualità di competenza.

Con il medesimo decreto verranno altresì previsti i termini e le modalità relative alla rendicontazione sull'utilizzazione del Fondo di solidarietà, nonché le modalità di restituzione delle eventuali somme non utilizzate.

La Regione, in base alle rendicontazioni che perverranno da ogni ATS provvederà altresì, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio dell'annualità di competenza, all'erogazione dell'eventuale conguaglio ovvero all'erogazione dell'intero contributo (per i Comuni non appartenenti ad ATS beneficiari di anticipo).